

TI_GERICHTE 80.2017.39 vom 30. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.39

FR: TI_GERICHTE 80.2017.39 du 30 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 80.2017.39 del 30 gennaio 2017

Regeste

Procedura: obblighi del contribuente, diffida, persona che non si ritiene più in grado di adempiere personalmente gli obblighi procedurali

Erwägungen

E. 17

febbraio 2017, l'Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, rilevando che nessuna persona fisica è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione e che, in caso di impossibilità di adempiere, il contribuente è tenuto a nominare un rappresentante; - l'insorgente ha replicato, in data 25 febbraio 2017, lamentando la "disumanità" e il "menefreghismo" manifestati dall'Ufficio di tassazione e ribadendo che le sarà "impossibile, ora e in futuro, procedere alla compilazione della dichiarazione fiscale".

Diritto - secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarsi entro un congruo termine; - la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT); - l'art. 19 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.-; - per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo (Bottoli , Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126); - nel caso in esame, come visto, la ricorrente ha contestato la diffida, facendo riferimento alla corrispondenza scambiata con l'autorità di tassazione, in merito alla sua pretesa di essere esonerata dall'obbligo di compilare ed inoltrare la dichiarazione; - pur comprendendo lo sconforto della contribuente, per la grave malattia che affligge suo marito e per le difficoltà che riscontra nell'adempimento degli obblighi fiscali, si deve dare atto all'Ufficio di tassazione di aver proceduto in modo conforme alla legge; - è vero infatti che ogni contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione, indipendentemente dalla sua età e dal suo stato di salute; - neppure chi è incapace di discernimento è esonerato dall'obbligo, anche se, non godendo della capacità processuale e di essere parte, di solito viene privato dell'esercizio dei diritti civili e viene sottoposto a curatela generale (art. 398 CC), con la conseguenza che i suoi obblighi e i suoi diritti, nella procedura fiscale, sono esercitati dal curatore; - se la

ricorrente gode ancora dell'esercizio dei diritti civili, ma ritiene di non essere in grado di adempiere personalmente gli obblighi procedurali richiesti dalla legge, ha poi il diritto, come già indicato dall'Ufficio di tassazione, di designare un rappresentante, che può anche essere un suo congiunto o un'altra persona che gode della sua fiducia; - d'altra parte, l'insorgente ha indirizzato numerose lettere all'autorità di tassazione e persino al direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, dimostrando in tal modo di essere assistita da persone che la aiutano nei rapporti con le autorità; - non si può che invitare pertanto la ricorrente, anche per evitare vere e proprie sanzioni, a seguire le raccomandazioni già ricevute, dall'Ufficio di tassazione (a recarsi presso l'Ufficio di tassazione per essere aiutata a compilare la dichiarazione o a designare un rappresentante) e dal direttore del Dipartimento (a rivolgersi a Pro Senectute); - anche la sua disponibilità, manifestata nel ricorso, a subire una tassazione d'ufficio, non risolve il problema, in quanto presuppone a sua volta la diffida (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT); - ne consegue che il ricorso deve essere respinto; - eccezionalmente si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.